

**RISPOSTA DI 2i RETE GAS S.p.A. AL  
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 341/2023/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN TEMA DI GARANZIE**

**OSSERVAZIONI GENERALI**

2i Rete Gas formula di seguito le proprie osservazioni in merito agli orientamenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche solo Autorità o ARERA) contenuti nel documento per la consultazione 341/2023/R/gas (di seguito anche solo DCO) ai fini dell'aggiornamento della disciplina del Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale (CRDG) in tema di garanzie.

Nel complesso si accoglie con favore l'intervento prospettato dall'Autorità, finalizzato ad un ammodernamento ed affinamento delle norme in tema di garanzie nell'ambito della disciplina di cui al CRDG, norme che da tempo necessitavano di un *fine tuning* anche al fine di potenziare gli strumenti previsti a contenimento del rischio creditizio a cui sono esposte le imprese distributrici, connesso al mancato adempimento delle condizioni contrattuali da parte degli Utenti della Distribuzione (UdD), a maggior ragione nell'attuale congiuntura economica che induce forte *stress* su tutti gli operatori e pone rilevanti sfide rispetto alla tenuta stessa della filiera dal punto di vista dei rapporti creditizi. Si ritiene, inoltre, sia stato ragionevole avviare parallelamente alla revisione della disciplina in tema di garanzie e pagamenti anche i lavori per la standardizzazione delle fatture del vettoriamento, attività per la quale sarà tuttavia necessario impostare un'ideonea tempistica di implementazione che tenga conto della complessità, articolazione e delicatezza del processo su cui si dovranno andare ad apportare le relative modifiche (tempistica che si ritiene non possa essere fissata in meno di 9 mesi dall'adozione e pubblicazione del relativo standard).

Sebbene le proposte poste in consultazione - opportunamente completate dagli affinamenti, ricalibramenti e integrazioni suggeriti in risposta ai singoli spunti per la consultazione - siano suscettibili di determinare, già nel breve termine, un primo importante salto di qualità nel percorso di rafforzamento dei meccanismi a tutela dell'esposizione creditizia degli operatori (andando a sanare alcune situazioni critiche, che nel tempo hanno esposto i distributori al rischio di importanti insoluti), si ritiene comunque importante prefigurare sin d'ora anche altri sviluppi che, più nel medio termine, potrebbero, tramite una maggiore automatizzazione dei processi, far evolvere ulteriormente tali meccanismi, a beneficio di tutto il sistema.

In particolare, tenuto conto dell'avvenuta centralizzazione, presso il Sistema Informativo Integrato (SII), di importanti processi commerciali della distribuzione, quali lo *switching*, e della prospettata revisione di altri, quali i processi di attivazione e disattivazione, per i quali si prefigura un sempre maggior coinvolgimento dello stesso SII<sup>1</sup>, si ritiene che i tempi potrebbero essere maturi per iniziare a ricavare per tale soggetto un ruolo anche nella gestione delle procedure di controllo e verifica della coerenza

---

<sup>1</sup> Anche in considerazione di quanto indicato nel Quadro strategico 2022-2025 dell'ARERA all'OS. 23, linea di intervento c, relativamente alla revisione di altri processi commerciali del SII, ossia: "il Sistema Informativo Integrato, che,

delle garanzie prestate dall'UdD rispetto al mercato servito dallo stesso, come peraltro era già stato ipotizzato dall'ARERA nel precedente DCO 544/2017/R/com riguardante la riforma dello *switching* e come già implementato nei settori del trasporto gas e della trasmissione elettrica.

Si riportano di seguito le risposte ai singoli spunti per la consultazione.

\* \* \*

**Q1. Si condivide che la prestazione della garanzia sia inclusa tra i requisiti per l'accesso alla rete?**

Si condivide. A completamento delle indicazioni illustrate nei paragrafi da 4.1 a 4.10, si ritiene che il passo successivo debba essere quello di approfondire le modalità di quantificazione della garanzia qualora l'UdD richieda l'accesso alla rete del distributore senza avere ancora la titolarità di alcun punto di riconsegna (pdr), oltre ad individuare la tempistica di successivo primo ricalcolo della garanzia stessa. Per tale fattispecie, andrebbe intanto definito un importo fisso iniziale, che si ritiene non possa essere inferiore a 5.000 €, da aggiornare poi man mano che l'UdD acquisisce pdr in esito a nuove attivazioni e/o *switching* (quindi già a partire dall'inizio del primo mese successivo all'accesso alla rete). Idealmente, come in parte anticipato nelle *Osservazioni generali*, a tendere sarebbe auspicabile il coinvolgimento del Sistema Informativo Integrato (SII): definita la garanzia in quota fissa iniziale, via via che l'UdD acquisisce nuovi pdr, il SII potrebbe verificare la coerenza dell'importo fisso posto a garanzia rispetto all'ampiezza/entità del mercato servito dall'UdD, fino al "riempimento" di tale importo. Giunti a saturazione dell'importo fisso, il SII dovrebbe inibire l'acquisizione/attivazione di ulteriori pdr da parte dell'UdD sino a che quest'ultimo non abbia adeguato l'importo della garanzia prestata al distributore rispetto all'entità maggiore di pdr che intende acquisire/attivare.

**Q2. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la verifica periodica di adeguatezza delle garanzie e per il successivo eventuale adeguamento?**

Si ritiene, in particolare, utile quanto proposto dall'Autorità al punto 4.6 del DCO relativamente al rinnovo delle garanzie di durata determinata (ossia che l'utente sia tenuto a rinnovarla al più tardi entro la fine del quarto mese antecedente la scadenza della medesima) affinché, soprattutto per quanto riguarda le garanzie assicurative annuali, vi sia sempre certezza del non venir meno della continuità temporale della copertura a garanzia dell'esposizione creditizia.

Con riferimento alle tempistiche per la verifica periodica di adeguatezza delle garanzie e per il successivo eventuale adeguamento delle stesse (di cui al punto 4.10 del DCO), si ritiene che la tempistica ipotizzata (nel complesso circa una trentina di giorni lavorativi) determini un periodo di tempo troppo dilatato di potenziale mancato adeguamento della garanzia. In proposito, non si comprende la ragione per cui debba essere previsto un ulteriore margine di tempo per l'UdD una volta scaduti i 7 giorni lavorativi della diffida (con il rischio che la maggior parte degli UdD si "tari" su questa seconda scadenza, rendendo di fatto inutile ed inefficace la prima). In proposito, si ritiene, che non si debba dar corso all'ipotesi di prevedere ulteriori 7 giorni lavorativi, terminata la prima fase dei 7 giorni

---

*accompagnando questi processi (quali, a titolo di esempio, i processi di attivazione e disattivazione della fornitura e di gestione delle sospensioni per morosità) permetterà un rafforzamento della separazione delle funzioni del distributore rispetto a quelle del venditore".*

lavorativi della diffida. Inoltre, per evitare che i nuovi termini depotenzino l'effetto deterrente dell'eventuale invio ai Servizi di Ultima Istanza (SUI) dei pdr nella titolarità dell'UdD (in caso di inadempienza di quest'ultimo nell'adeguamento delle garanzie, con conseguente risoluzione del contratto di vettoramento), si ritiene che per questa sola fattispecie andrebbero riviste le tempistiche per l'invio dei pdr ai SUI, consentendo l'invio a SUI per il mese "m+1" qualora la risoluzione contrattuale avvenga entro il giorno 15 del mese "m". In alternativa, andrà comunque identificato un qualche altro tipo di meccanismo che disincentivi fortemente i ritardi di pagamento nel periodo che intercorre tra la richiesta di adeguamento della garanzia e il suo effettivo adeguamento.

Per quanto riguarda, in particolare, l'adeguamento per il periodo invernale è importante che le tempistiche che verranno fissate consentano almeno di arrivare a ottobre-novembre con una buona capienza delle garanzie prestate dagli UdD. A questo fine, la possibilità di richiedere l'adeguamento di cui al punto 4.24 andrebbe anticipata ad inizio settembre (anziché fissarla nella seconda metà di settembre, come indicato nel DCO). Resta inteso, inoltre, che la tempistica di cui al comma 4.22 dei 15 giorni lavorativi per l'adeguamento al rialzo della garanzia (ove l'UdD si sia in precedenza avvalso della facoltà di riduzione della garanzia prestata) non deve essere aggravata dalle ulteriori tempistiche previste per gli altri casi di cui al comma 4.10 (richiesta di rinnovo, adeguamento o sostituzione della garanzia) e, idealmente, per l'adeguamento invernale sarebbe auspicabile una revisione delle tempistiche per l'invio dei pdr ai SUI affinché tale invio al mese "m+1" sia possibile qualora l'eventuale risoluzione contrattuale avvenga entro il 15 del mese "m".

***Q3. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la sostituzione della garanzia nel caso di perdita del diritto a ricorrere alle garanzie del rating e della parent company guarantee?***

Si. Come evidenziato nell'ultimo paragrafo della risposta al precedente spunto per la consultazione Q3, è importante che anche in questo caso la tempistica dei 15 giorni lavorativi non venga aggravata da eventuali ulteriori tempistiche in subordine.

***Q4. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche e le modalità di gestione di inadempimento nella gestione delle garanzie?***

Si rinvia a quanto rappresentato in risposta al precedente spunto per la consultazione Q2.

***Q5. Si condivide l'estensione del requisito del rating a tutti i rating emessi dalle agenzie registrate o certificate dall'ESMA, a fronte dell'introduzione di un requisito di adempimento nei pagamenti?***

Pur non condividendo l'orientamento (come anche evidenziato da Proxigas – associazione di settore cui la scrivente aderisce – nelle osservazioni in materia di aggiornamento del CRDG inviate agli Uffici dell'ARERA il 9 settembre 2022 a seguito dell'incontro del tavolo tecnico citato al punto 2.19 del DCO), si comprende l'intento dell'Autorità di voler garantire massima possibilità di accesso al servizio di distribuzione e, pertanto, di voler ampliare il novero delle agenzie i cui *rating* possano essere accettati dai distributori a titolo di garanzia, anche se tale obiettivo non andrebbe perseguito esponendo i

distributori ad un rischio creditizio superiore rispetto a quanto, ad esempio, previsto nel settore del trasporto per l'impresa maggiore. Ad ogni modo, per le stesse ragioni che avevano motivato la contrarietà di Proxigas al prospettato ampliamento delle agenzie di *rating* ammesse<sup>2</sup>, si ritiene che almeno ai fini del rilascio della *parent company guarantee*, per la controllante che rilascia la garanzia (proprio perché si tratta di un terzo che garantisce, con il suo profilo reputazionale, per l'UdD che opera sulla rete del distributore) debba essere mantenuto un requisito più stringente, ossia la necessità di disporre di un idoneo giudizio di *rating* emesso da parte delle 3 principali agenzie internazionali (S&P e Moody's, includendo anche Fitch).

**Q6. Si condivide l'eliminazione della clausola secondo cui la *parent company guarantee* era riservata alle sole società unipersonale?**

Non si rilevano particolari controindicazioni, fermo restando quando evidenziato in risposta al precedente spunto per la consultazione Q5 e purché la società che emette la *parent company guarantee* detenga direttamente almeno il 75% delle azioni della controllata a beneficio della quale è emessa la garanzia reputazionale.

**Q7. Rispetto alla condizione di accesso e mantenimento delle garanzie c.d. "reputazionali", ovvero "rating creditizio" e "parent company guarantee", si ritiene sufficiente prevedere che l'utente debba aver saldato nei giusti tempi tutte le fatture o si ritiene opportuno definire una condizione più stringente del requisito di regolarità dei pagamenti di ogni utente? In quest'ultimo caso, per la valutazione della regolarità dell'utente l'eventuale ritardo nel pagamento deve essere commisurato all'importo da saldare?**

Si ritiene che la condizione di accesso alle garanzie reputazionali previste dovrebbe consistere nell'aver saldato nei termini previsti (o al massimo nei 3 giorni successivi alla scadenza) tutte le fatture relative ai 6 mesi precedenti la richiesta di prestazione del *rating* o della *parent company guarantee* come garanzia. Tuttavia, al fine di limitare eventuali comportamenti opportunistici, si ritiene che eventuali ritardi, anche minimi, dei pagamenti che avvengano nei primi due mesi dall'accettazione del *rating* o della *parent company guarantee* come garanzia da parte del distributore debbano determinare il decadere della stessa, con conseguente necessità per l'UdD di presentare una corrispondente garanzia reale.

**Q8. Si ritiene opportuno introdurre una garanzia di secondo ordine, di tipo mutualistico, per gli utenti che accedono a garanzia c.d. "reputazionali" che dovrà essere finanziata dai soli utenti che accedono a tale forma di garanzia?**

Sì, lo si ritiene imprescindibile - in particolare se l'Autorità valutasse di procedere con l'orientamento

---

<sup>2</sup> In quella sede era stato evidenziato che: "Non si condivide invece che per le garanzie reputazionali sia prospettato un ampliamento delle agenzie di *rating*, ovvero che siano ammessi *rating* emessi da agenzie registrate ai sensi del regolamento CE 1060/2009 e contenute nell'elenco pubblicato dall'European Securities and Markets Authority (ESMA). In proposito, si evidenzia che il *rating* si differenzia dalle altre forme di garanzia principalmente proprio per il fatto di non aver alcun fondamentale monetario alla base, essendo un mero giudizio di un terzo sulla solvibilità di un'impresa. Pertanto, è condivisibile limitare il ricorso alle forme di garanzie reputazionali agli UdD con "reputazione" di buon pagatore, ma al contempo si richiede che venga mantenuto il riferimento alle attuali società di *rating*, ovvero che le garanzie reputazionali siano vincolate all'emissione da parte delle 3 principali agenzie internazionali (S&P e Moody's, esplicitando, rispetto all'attuale formulazione del par. 7.1 del CRDG, anche Fitch), analogamente, peraltro, a quanto previsto nel codice di rete dell'Impresa Maggiore di Trasporto Gas".

di ampliare il novero dei rating a tutti i rating emessi dalle agenzie registrate o certificate dall'ESMA - proprio alla luce del fatto che le garanzie reputazionali, secondo quanto già ricordato (cfr. nota 2), non hanno alcun fondamentale monetario alla base, essendo un mero giudizio di un terzo sulla solvibilità di un'impresa. Restano, tuttavia, da definire le modalità applicative di dettaglio e, in particolare, chi si occuperà di riscuotere dagli UdD i premi per la sottoscrizione di questa garanzia mutualistica e di erogare i corrispondenti importi ai distributori che incorreranno in eventuali ammanchi.

#### ***Q9. Si ritengono correttamente individuate le modalità di determinazione della garanzia?***

Le modalità illustrate per la determinazione della garanzia si ritengono migliorative rispetto alla situazione attuale, in quanto permettono di sanare i rischi derivanti da un'eccessiva esposizione al rischio credito che può verificarsi per l'impresa di distribuzione nel periodo invernale e sul finire dello stesso. Ciò premesso, un'interessante alternativa per la stima del trimestre di maggior consumo al quale parametrare la quantificazione della garanzia - ma soltanto ove si ritenesse di evitare per tutti le complessità gestionali del doppio calcolo inverno-estate ed individuare un'unica quantificazione valevole per l'intero anno - potrebbe essere prendere a riferimento il fatturato del periodo ottobre-marzo (o novembre-aprile, considerando i periodi tipici di accensione-spegnimento degli impianti di riscaldamento), dividerlo per 6 e poi moltiplicarlo per 3 (in altre parole – quindi - quantificando la garanzia invernale pari a metà del fatturato del periodo autunnale-invernale considerato); in questo modo si andrebbero anche ad aumentare le possibilità di intercettare eventuali picchi di freddo che, come sempre più spesso accade, possono verificarsi anche anticipatamente oppure oltre i 3 canonici mesi centrali dell'inverno. Con riferimento ai pdr di nuova attivazione, per i quali nessun dato di fatturato risulta disponibile, si riterrebbe, tuttavia, preferibile che la garanzia venisse dimensionata sulla base del parametro relativo alla potenzialità massima richiesta dal cliente finale.

Ad ogni modo, si osserva che l'ipotesi di determinazione della garanzia parametrata sul solo vettoramento risulta di per sé intrinsecamente insufficiente, perché non considera l'esposizione derivante dalla fatturazione delle prestazioni accessorie e dall'applicazione di corrispettivi la cui fatturazione è disciplinata dalla regolazione secondo particolari modalità, quale ad esempio il C<sup>MOR</sup> nell'ambito del sistema indennitario per il settore gas. Il rischio di insoluto per tali importi è particolarmente pericoloso, poiché la fatturazione degli stessi avviene a diversi mesi dal momento in cui questi vengono determinati. Con particolare riferimento al C<sup>MOR</sup> può succedere - e con l'acuirsi delle tensioni sul mercato sta purtroppo accadendo sempre più spesso - che nel momento in cui il credito diventa esigibile, l'UdD a cui tale corrispettivo viene fatturato non abbia più pdr o abbia subito una drastica riduzione dei pdr nella propria titolarità e la garanzia non risulti sufficiente a coprire l'eventuale insoluto.

Per limitare i rischi derivanti da questa esposizione, sarebbe innanzitutto utile prevedere che nei casi in cui l'UdD non fornisca più alcun pdr connesso alle reti del distributore sia comunque mantenuta, per un certo periodo di tempo e sino al saldo dei corrispettivi pregressi dovuti, una garanzia - di importo opportuno - nei confronti dell'impresa distributrice, per coprire possibili insoluti di fatture emesse successivamente alla perdita di titolarità dei pdr, C<sup>MOR</sup>, ecc..

Questa soluzione non eliminerebbe, tuttavia, i rischi derivanti dai casi in cui l'UdD sperimentasse una drastica e repentina riduzione dei pdr in sua titolarità, ma non li perdesse tutti, mantenendone

comunque alcuni. Pertanto, un'alternativa, che tenga conto anche delle caratteristiche delle prestazioni accessorie (le cui numeriche non sono determinabili a priori perché la loro incidenza potenzialmente varia nel tempo e tra i diversi UdD) e degli importi tipo il  $C^{MOR}$  (a meno di non voler introdurre per il  $C^{MOR}$  un meccanismo di copertura di sistema degli eventuali ammanchi), potrebbe essere quella, anche per questo aspetto, di introdurre una garanzia mutualistica a copertura di tali importi del tipo di quella ipotizzata al paragrafo 4.16 del DCO. Il premio di tale garanzia mutualistica potrebbe essere inizialmente fissato per ogni UdD pari ad una percentuale del 10% rispetto ai volumi vettoriati dall'impresa di distribuzione, con possibilità di successiva revisione al ribasso di tale percentuale sulla base del *track record* dei pagamenti dell'UdD, così da andare a premiare gli UdD buoni pagatori.

***Q10. Si condivide la possibilità di riduzione della garanzia nei mesi in cui l'esposizione dell'impresa di distribuzione è minore?***

Si comprendono le ragioni alla base dell'orientamento prospettato nel DCO, fermo restando quanto rappresentato in risposta al precedente spunto per la consultazione Q9, in merito alla necessità di garantire la copertura dell'esposizione dell'impresa di distribuzione anche rispetto a partite che derivano da crediti diversi dal vettoriamento, quali le prestazioni accessorie, l'applicazione del corrispettivo  $C^{MOR}$  nell'ambito del meccanismo del sistema indennitario del settore gas, ecc..

***Q11. Si ritiene preferibile per il dimensionamento delle garanzie prendere a riferimento un aggregato del fatturato mensile diverso rispetto a quello illustrato?***

No, non lo si ritiene preferibile.

***Q12. Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie finanziaria in caso di incremento rilevante dei punti serviti dall'utente?***

Si condivide l'orientamento e lo si ritiene particolarmente opportuno, ma non soltanto in caso di incremento rilevante dei punti serviti dall'utente, bensì anche in caso di incremento rilevante dei volumi di gas prelevati dai pdr in titolarità dell'UdD (anche relativamente ai volumi, la soglia di aumento rilevante potrebbe essere individuata in una quota di incremento pari al 10% su base mensile).

Anzi, si ritiene che anche in presenza di garanzie finanziarie un eventuale incremento rilevante dei pdr serviti o dei volumi prelevati dovrebbe determinare la possibilità per il distributore di effettuare una verifica straordinaria (pure se il trimestre non si è ancora concluso) della coerenza delle garanzie rispetto alla nuova dimensione del mercato servito e/o dei prelievi sottostanti, con eventuale conseguente richiesta di integrazione della garanzia.

***Q13. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l'Agenzia di rating possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?***

L'orientamento sembra ragionevole e, pertanto, non si formulano particolari osservazioni al riguardo.

**Q14. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?**

Si condivide.

**Q15. Si ritengono correttamente individuati i termini di pagamento correlati alla messa a disposizione dei dati di misura?**

In merito ai termini di pagamento relativi - si presume - alle fatture del vettoriamiento, correlati alla messa a disposizione dei dati di misura, non si comprendono le ragioni per cui si propende per un calcolo così articolato e non ancora del tutto chiaro. In proposito, per maggior semplificazione, si ritiene preferibile richiamare la proposta formulata da Proxigas a seguito dell'incontro del tavolo tecnico citato al punto 2.19 del DCO<sup>3</sup> (proposta peraltro – ovviamente – formulata in condivisione anche con gli UdD associati) ossia che, ferma l'emissione delle fatture dopo la messa a disposizione dei dati di misura, l'obbligo di pagamento di ciascuna fattura andrebbe fissato all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo all'emissione (m+1), evitando così l'attuale rischio di slittamento al mese m+2. Ad ogni modo, quale che sia la modalità di individuazione del termine di pagamento, se si propende per il riferimento alla tempistica di messa a disposizione dei dati di cui alla delibera 269/2022/R/gas, si ritiene che questo debba valere per tutti i pdr, non solo per quelli dotati di SM (al fine di non introdurre differenziazioni nella gestione della fatturazione dei clienti, che sarebbero insostenibili a livello di processo).

---

<sup>3</sup> Nelle osservazioni in materia di aggiornamento del CRDG inviate agli uffici di ARERA il 9 settembre 2022 (a seguito dell'incontro del tavolo tecnico citato al punto 2.19 del DCO).